



CITTÀ DI COSENZA

Deliberazione n. 28

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dell'adunanza del 18 ottobre 2022



OGGETTO: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di ottobre (18/10/2022) nella sala consiliare, dietro inviti diramati a norma di legge, in data 11 ottobre 2022, prot. n. 85275 è stato convocato il Consiglio comunale, presso la sala delle adunanze consiliari, in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 15:00 ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 19 luglio 2022, alle ore 16:00.

Gli inviti sono stati notificati e trasmessi a mezzo PEC a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all'albo pretorio on-line. La riunione ha inizio alle ore 16:26 c.a., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio sig. Giuseppe MAZZUCA e partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Virginia MILANO. Al momento dell'appello di seduta il Sindaco, avv. Francesco Alessandro CARUSO è presente e si registra la presenza degli assessori: Covelli, De Marco, Battaglia, Giordano, Sconosciuto, Buffone, e dei sotto elencati:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
1	Alimena Francesco	si		17	Graziadio Francesco		si
2	Bresciani Alessandra		si	18	Luberto Francesco	si	
3	Caruso Francesco	si		19	Lucanto Ivana	si	
4	Ciacco Giuseppe	si		20	Mascaro Assunta	si	
5	Cito Francesco	si		21	Mazzuca Giuseppe	si	
6	Commodaro Ivan	si		22	Penna Chiara	si	
7	Costanzo Antonello	si		23	Puzzo Daniela	si	
8	Cozza Antonietta	si		24	Rende Biancamaria	si	
9	D'Antonio Massimiliano		si	25	Ruffolo Antonio	si	
10	De Paola Concetta	si		26	Sacco Vincenzo Francesco		si
11	D'Ippolito Giuseppe	si		27	Savastano Caterina		si
12	Dodaro Alfredo	si		28	Spadafora Francesco	si	
13	Frammartino Domenico	si		29	Spataro Michelangelo	si	
14	Fuorivia Raffaele Francesco	si		30	Tinto Gianfranco	si	
15	Gigliotti Francesco	si		31	Trecroci Aldo	si	
16	Golluscio Antonio	si		32	Turco Francesco	si	
<i>Tot.</i>		<i>14</i>	<i>2</i>	<i>Tot.</i>		<i>13</i>	<i>3</i>

Pertanto, all'appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 27 consiglieri.

Risultano pervenute al Segretariato Generale le giustificazioni dell'assenza dei consiglieri: Bresciani e Savastano.

Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Sacco, D'Antonio e l'Assessore Funaro.

OGGETTO: Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2022/2024.

Il Presidente del Consiglio GIUSEPPE MAZZUCA, ricorda che al terzo punto dell'OdG è iscritto l'argomento avente per oggetto: "Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2022/2024" e propone una discussione unica sui punti 3, 4, 5 e 6 con votazioni separate.

Gli interventi sui suddetti punti saranno riportati nel verbale di deliberazione relativo al punto n. 6 dell'O.d.G. avente ad oggetto: "Approvazione del Documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022/2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 267/00" in quanto prevalentemente riferiti a detto oggetto.

Nel corso della seduta esce dall'aula il Consigliere Ruffolo (ore 17.00 ca.).

Alle ore 17:50 entra il Consigliere Massimiliano D'Antonio.

Il Presidente del Consiglio, pertanto, al termine degli interventi, pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento iscritto al terzo punto dell'OdG dell'odierna seduta, avente ad oggetto: «Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 2022/2024».

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, nel testo modificato dalla L. di conversione n. 133/2008 (e, successivamente, dall'art. 19, comma 16-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010; dall'art. 33, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011; dall'art. 33-bis, comma 7, del D.L. n. 98/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011), dispone come di seguito:

“Art. 58.

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali.

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti Locali, nonché di Società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il Piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione, se trattasi di Società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa

approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla Deliberazione Comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della L. 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della Direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali Enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli Uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'art.3-*bis* del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art.3-*bis* del citato D.L. n. 351/2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art.3-*bis* del citato D.L. n. 351/2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla L. n. 560/1993.

8. Gli Enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e ss. del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001.

9 bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'Ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti ''.

RILEVATO CHE:

- lo scopo della norma, esplicitamente dichiarato, è quello di procedere al «riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare» dell'Ente, in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego di tali cespiti che possa avere positivi effetti sul bilancio dell'Ente stesso, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

- per la redazione del Piano, la norma stabilisce che l'Organo di governo dell'Ente pubblico proceda all'individuazione, sulla base della documentazione esistente, dei singoli beni immobili ricadenti sul territorio di competenza, che non siano strumentali all'esercizio delle

proprie funzioni istituzionali e che siano suscettibili di valorizzazione oppure atti a essere dismessi;

- la destinazione dei cespiti può essere anche quella di confluire in un fondo di investimento immobiliare, sia esso esistente oppure attraverso la creazione di un fondo *ad hoc*;

- l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come «patrimonio disponibile», a cui consegue la relativa destinazione urbanistica;

- un'importante conseguenza privatistica, sancita dalla suddetta norma, è quella che l'elenco dei beni contenuti nel Piano, reso pubblico con le modalità indicate dalla legge, costituirà effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, con ciò producendo gli effetti di cui all'art. 2644 c.c., nonché costituendo parimenti la stessa efficacia dell'iscrizione del bene al catasto;

- gli Uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

- l'eventuale interessato che volesse far valere i propri diritti nei confronti dell'Ente pubblico proprietario dell'immobile potrà ricorrere contro l'iscrizione del bene negli elenchi attraverso il ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. La legge fa salva la possibilità di ricorrere agli altri rimedi normativi.

PRESO ATTO CHE:

- la Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 2009, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 2010, n. 1 - Prima serie speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 58 del citato D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, esclusa la proposizione iniziale: «*L'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica*»;

- a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della suddetta norma, questa deve essere pertanto riletta come se non contenesse più le parole: «*la Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente*».

VISTO il precedente Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 56 del 29.12.2021, allegato al bilancio di previsione 2021/2023.

ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dell'11.11.2019 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

RILEVATO che dalla dichiarazione di dissesto finanziario discendono le conseguenze di cui agli artt. 248 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESO che con D.P.R. del 31.1.2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.n. 267/2000, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e l'indebitamento pregresso nonché l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

RICHIAMATO l'art. 255 del D.Lgs. n. 267/00, il quale stabilisce:

- al comma 1 - *“Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile”*;
- al comma 9 - *“Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'art. 3 del D.L. n. 310/1990, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 403/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204, comma 1, è elevato sino al 40 per cento”*.

PRESO ATTO delle Deliberazioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione:

- nr. 6 del 24.2.2020 avente ad oggetto *“Determinazione delle masse attive e passive di bilancio di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e conseguenti adempimenti”*;
- nr. 8 del 3.3.2020 avente ad oggetto *“Determinazione delle linee guida per l'istruttoria delle istanze dei creditori della massa passiva nel periodo di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione”*.

RILEVATO che, in base all'art. 255 del D.Lgs. n. 267/00, ed in conformità alle citate Deliberazioni nr. 6/2020 e 8/2020 della Commissione Straordinaria di Liquidazione, la massa attiva del dissesto sarà determinata, tra le altre voci di entrata, dai proventi di alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

RITENUTO necessario e, comunque, opportuno, al fine di assicurare il pieno risanamento dell'Ente Comunale in dissesto, sospendere, fino a nuove determinazioni, ogni Atto interno che prevede forme di agevolazioni finanziarie per l'acquisto di beni immobili dell'Ente medesimo, non espressamente previste da vigenti disposizioni di legge, quali quelle introdotte dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.1999.

RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del nuovo Piano con riferimento al corrente anno 2022, onde allegare detto Piano al bilancio di previsione 2022/2024.

DATO ATTO CHE il competente Servizio Patrimonio Immobiliare ha aggiornato la ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune di Cosenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo apposito elenco dei singoli beni immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

VISTO il D.Lgs. n. 23/2011 recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale».

VISTO l'art. 27 («Dismissioni immobili») del D.L. n. 201/2011 recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», nel testo modificato dalla Legge di conversione n. 214/2011 e, successivamente, dall'art. 33, comma 6-bis, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012.

VISTO il D.Lgs.n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 42, comma 2 - lett. l).

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto che la competente Commissione Consiliare Bilancio con verbale n. 57 del 17/10/2022 ha esaminato e approvato a maggioranza la proposta di deliberazione ai soli fini della presentazione in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva;

VISTO l'esito della votazione palese proclamato dal Presidente che è il seguente:

- **componenti dell'Assemblea presenti: n. 28** (*Sindaco, Alimena, Caruso, Ciacco, Cito, Commodaro, Costanzo, Cozza, D'Antonio, De Paola, D'Ippolito, Dodaro, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Luberto, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Rende, Spadafora, Spataro, Tinto, Trecroci e Turco*);

- **voti favorevoli: n. 19** (*Sindaco, Alimena, Ciacco, Commodaro, Costanzo, Cozza, D'Antonio, De Paola, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Tinto, Trecroci e Turco*);

- **voti contrari: n. 9** (*Caruso, Cito, D'Ippolito, Dodaro, Luberto, Lucanto, Rende, Spadafora, Spataro*);

- **astenuti: nessuno**;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, come modificato dalla L. di conversione n. 133/2008, nel testo risultante in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 16-30.12.2009 n. 340 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7.1.2010, n. 1 - Prima serie speciale), l'elenco dei singoli beni immobili (terreni e fabbricati) comunali, ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, costituente il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al presente atto del quale forma parte integrante ed essenziale.

2. Di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come «patrimonio disponibile», a cui consegue la relativa destinazione urbanistica.

3. Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce effetto dichiarativo della proprietà, in relazione agli immobili per i quali non risultano precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Di dare atto che la destinazione dei proventi delle alienazioni dei beni patrimoniali disponibili e dei cespiti immobiliari comunali compresi nell'elenco approvato con il presente provvedimento è intesa al risanamento dell'Ente ed all'estinzione della massa passiva del dissesto, nei limiti di quanto risulterà effettivamente necessario ed in assenza di altre forme di finanziamento disponibili.

5. Di procedere alla consegna dei beni di cui al punto precedente alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, affinché lo stesso Organismo possa procedere in conformità all'art. 255 del D.lgs. n. 267/2000 alla ricognizione ed alienazione dei beni al fini del definitivo risanamento dell'Ente ed al soddisfacimento dei creditori della massa passiva.

6. Di sospendere, al fine di assicurare il pieno risanamento dell'Ente Comunale in dissesto, fino a nuove determinazioni, ogni Atto interno che prevede forme di agevolazioni finanziarie per l'acquisto di beni immobili dell'Ente medesimo, non espressamente previste da vigenti disposizioni di legge, quali quelle introdotte dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.4.1999.

8. Di demandare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione e ai Dirigenti del 3° Settore Innovazione Tecnologica e Patrimonio Immobiliare, del 7° Settore Infrastrutture, del 9° Settore Urbanistica, del 13° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie, del 12° Settore Appalti e Contratti dell'Ente, nonché agli altri Dirigenti interessati, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali al presente deliberato.

9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà inoltrata dall'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/GAB; Assessorato patrimonio immobiliare; Segretariato generale; 3° Settore Innovazione Tecnologica e Patrimonio Immobiliare, 7° Settore Infrastrutture, 10° Settore Urbanistica, 13° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie, 12° Settore Appalti e Contratti dell'Ente.

—o—

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

componenti dell'Assemblea presenti: n. 28 (*Sindaco, Alimena, Caruso, Ciacco, Cito, Commodaro, Costanzo, Cozza, D'Antonio, De Paola, D'Ippolito, Dodaro, Frammartino, Fuorivia, Gigliotti, Golluscio, Luberto, Lucanto, Mascaro, Mazzuca, Penna, Puzzo, Rende, Spadafora, Spataro, Tinto, Trecroci e Turco*)

voti favorevoli: n. 28

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

—o—

Il presente atto sarà pubblicato nell'albo pretorio *on-line* di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

La presente deliberazione assume il n. 28 del 2022.

—o—

(OMISSIS)

Il presente *verbale* viene letto, approvato e sottoscritto.

- Seguono le firme sull'originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 20 ottobre 2022.

Cosenza, li 20 ottobre 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (arch. Walter Rosario Eligio BLOISE)

ESECUTIVITÀ

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data (*dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione*).

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

F.to

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA

(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li 20 ottobre 2022

f.to (dott.ssa Virginia Milano)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, li

.....
